

Controllo di Gestione

(articoli 196 - 197 - 198 - 198 bis del T.U.E.L.)

Verbale N. 1 del 4 OTTOBRE 2013

Struttura Operativa per il Controllo di Gestione

Richiamati:

✓ L'art. 196 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi:

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità'.

2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

✓ L'art. 197 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi:

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.

✓ L'art. 198 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi:

1. La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

✓ L'art. 198 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi:

1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.

- ✓ Il Regolamento dei Controlli Interni approvato con deliberazione Consiliare numero 1 del 07.02.2013 ed in particolare gli artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 che così testualmente recitano:

Articolo 11 - Definizione

1. *Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.*

Articolo 12 - Ambito di applicazione

1. *Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.*
2. *Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricaviⁱⁱ.*

Articolo 13 - Struttura operativa

1. *Il Segretario Generale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.*
2. *Il personale del servizio contabile svolge le attività relative al controllo di gestione.*

Articolo 14 - Periodicità e comunicazioni

1. *La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.*
2. *Entro quindici giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario Comunale trasmette il referto ai responsabili di servizio ed al Sindaco.*
3. *Al termine dell'esercizio, il Segretario Comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Contiⁱⁱⁱ.*

Articolo 15 - Fasi del controllo di gestione

1. *Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio; conseguentemente assume quale documento programmatico di riferimento il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) il quale, a sua volta, deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica; nel P.R.O. sono unificati, organicamente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance.*
2. *Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi:*
 - a. *la fase di predisposizione ed approvazione, da parte della giunta comunale, del Piano delle Risorse e degli Obiettivi, come sopra descritto, il quale deve prevedere, con riferimento agli obiettivi gestionali assegnati a ciascun servizio in cui sono suddivise i settori dell'Ente, indicatori di qualità e quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari;*
 - b. *la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità;*
 - c. *la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal P.R.O., al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica dell'azione intrapresa da ciascun servizio;*
 - d. *la fase di elaborazione di un referto riferito all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli servizi e centri di costo nel corso dell'esercizio, di norma predisposto in occasione delle verifiche intermedie, previste dal vigente sistema di valutazione della performance del personale dipendente, da parte del nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance e, in ogni caso, prima della verifica*

- consigliare circa lo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del TUEL;*
- e. la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali interventi correttivi da intraprendere;*
 - f. la fase di accertamento, al termine dell'esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a ciascuna unità di prodotto;*
3. *Le attività di cui alla lettera f) del comma precedente sono riportate nel referto conclusivo circa l'attività complessiva dell'Ente, di ciascun servizio e centro di costo, che viene predisposto a seguito dell'acquisizione, da parte della struttura operativa, della relazione finale elaborata dai vari responsabili di settore/servizio; detto referto, così come quello di cui alla precedente lettera d), viene trasmesso ai responsabili di servizio, al nucleo di valutazione della performance ed alla giunta comunale per quanto di competenza.*
4. *Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.*

Dato atto che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 con la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013 - 2015 sono stati approvati con deliberazione C.C. n. 17 del 24 settembre 2013;

Dato atto altresì, che il Piano delle Risorse e degli Obiettivi nel quale sono unificati il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano delle performance è stato approvato con deliberazione G.C. n. 58 del 24 settembre 2013;

Considerato che non essendo stati approvati nel 1° semestre dell'anno 2013 i documenti programmatici di riferimento non è possibile procedere all'effettuazione del controllo di gestione per il 1° semestre 2013

La Struttura Operativa per il Controllo di Gestione

Rinvia

al termine dell'esercizio in una unica soluzione la verifica dell'andamento della gestione operativa da effettuarsi attraverso il Controllo di Gestione.

Copia del presente viene trasmessa al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio.

Municipio di Orio Litta, 04 OTTOBRE 2013

La Struttura operativa per il Controllo di Gestione

Il Responsabile Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile
Rag. Fulvia Bertoni

